

Sentenza: 10 febbraio 2016, n. 45/2016 (*deposito del 3 marzo 2016*)

Materia: Previdenza sociale

Parametri invocati: artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale ordinario di Gela

Oggetto: art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie),

Esito: Non fondatezza della questione

Estensore nota: Matteo Boldrini

Sintesi

Il Tribunale ordinario di Gela, in funzione di giudice del lavoro, nell'ambito di un procedimento di urgenza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie) in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente la disposizione impugnata, prevedendo un divieto da parte dell'Amministrazione regionale e per le società da essa partecipate di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi, in assenza di espressa previsione legislativa regionale o statale a definirne l'ambito di applicazione, lederebbe "diritti quesiti" sopprimendoli in maniera irrazionale ed arbitraria e pregiudicando il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, diritto che presiede anche all'attuazione dell'ambito previdenziale.

A giudizio della Corte il tribunale rimettente muove dall'erronea premessa che la disciplina sottoposta al vaglio di costituzionalità inibisca con effetto immediato la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi. Il divieto di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura non sospende i diritti previdenziali in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo volto a disciplinarne l'esercizio.

Secondo la Corte il permanere di obblighi previdenziali in capo agli enti pubblici viene confermato da quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della legge della Regione Sicilia n. 8 del 2012 relativamente all'avvicendamento dei soggetti pubblici obbligati.

Per questi motivi la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie).